

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	252	NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di di- rettore didattico in prova (253);	
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		IANNIELLO: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963)	256
Finanziamento per le spese di insedia- mento della Biblioteca nazionale cen- trale di Roma nella nuova sede di Ca- stro Pretorio (1697)	252	PRESIDENTE	256, 258, 261
PRESIDENTE	252, 253, 254	BADALONI MARIA, <i>Relatore</i>	257, 258, 259, 260
BIASINI, <i>Relatore</i>	252, 253	BIASINI	258, 259
CATTANEO PETRINI GIANNINA	252	BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	259, 260, 261
LIMONI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	253	CALVETTI	259
LOPERFIDO	253	LEVI ARIAN GIORGINA	258, 259, 260
RAICICH	252, 253	TEDESCHI	258
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e approva- zione):	
Ributizione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni del- l'esame di Stato di licenza di scuola media (1709)	254	EVANGELISTI ed altri: Comando in servi- zio presso il Comitato olimpico nazio- nale italiano di insegnanti di educa- zione fisica (1403)	261
PRESIDENTE	254, 256	PRESIDENTE	261, 262
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	255, 256	CATTANEO PETRINI GIANNINA	261, 262
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore f.f.</i>	254	FUSARO, <i>Relatore</i>	261, 262
GRANATA	255, 256	LIMONI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	262
RAICICH	254, 255, 256	RAICICH	261, 262
SANNA	254, 255	Votazione segreta:	
TEDESCHI	256	PRESIDENTE	262

La seduta comincia alle 10.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bardotti e Giordano.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio (1697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio ».

Comunico che ci è pervenuto il parere favorevole della V Commissione.

L'onorevole Biasini ha facoltà di svolgere la relazione.

BIASINI, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi sanno bene quanto sia attesa la nuova sistemazione della biblioteca nazionale di Roma nella sede di Castro Pretorio; si tratta di un avvenimento atteso da tempo negli ambienti della scuola e della cultura, che penso potrà essere completamente realizzato entro il 1970.

Il disegno di legge al nostro esame prevede due misure necessarie per attuare il trasferimento. La prima riguarda una più moderna sistemazione delle attrezzature bibliografiche, l'aggiornamento degli schedari, delle collezioni, il completamento delle rilegature di opere, il restauro di libri e soprattutto la riproduzione, attraverso fotocopie e microfilm, di periodici ed opere monografiche importanti ed incomplete. Si rende anche necessario un laborioso lavoro di nuova schedatura. Per questa prima serie di lavoro si è calcolata necessaria una spesa di un miliardo e 100 milioni secondo le conclusioni cui è giunta una commissione composta di bibliotecari ed esperti.

Il secondo problema riguarda l'arredamento della nuova biblioteca, che va curato anche sotto il profilo qualitativo. Anche la soluzione di questo problema è stata affidata ad una commissione di esperti della quale fanno parte tre architetti autori del progetto. La commissione ha presentato un preventivo di spesa, qui analiticamente esaminato, che ammonta ad un miliardo e 400 milioni. Per la

nuova sistemazione si prevede quindi una spesa totale di due miliardi e 500 milioni.

L'articolo 2 della legge prevede che le somme non utilizzate nel corso del presente bilancio possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Voi sapete, onorevoli colleghi, quali sono le remore delle nostre procedure in questo particolare campo, per cui la cautela appare più che giustificata. Conoscendo anzi l'andamento della nostra amministrazione, si ritiene opportuno emendare l'articolo 2 sostituendo alle parole « nell'esercizio successivo » la dizione « negli esercizi successivi ». È evidente che l'amministrazione ha tutto lo interesse a fare in modo che i lavori siano rapidamente eseguiti e le spese compiute nel più breve tempo possibile ma, ripeto, conoscendo le procedure consuete, ritengo bene cautelarsi garantendo la possibilità di impiego dei fondi non spesi, e non solo nell'esercizio successivo all'attuale, ma nei futuri esercizi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Voglio solo sottolineare che mi rallegro che sia stato predisposto questo provvedimento atteso per altro già da tempo. Anch'io ho constatato la attuale situazione della biblioteca nazionale e le difficoltà nelle quali è svolto il lavoro ed i rischi per la conservazione di un insostituibile patrimonio. Ritengo necessario un coordinamento ed un ammodernamento di tutto il lavoro per adeguare la biblioteca nazionale di Roma a quelli che sono le sue qualità peculiari ed i suoi compiti. Per evitare poi che la realizzazione del disegno di legge possa trovare sulla sua strada qualche difficoltà legata a crisi o a remore di procedure ritengo assai opportuno l'emendamento proposto dal relatore.

RAICICH. Il nostro gruppo in linea di principio concorda con questo disegno di legge e il mio intervento è limitato a chiedere, possibilmente, tre piccoli chiarimenti, che non mi pare di aver sentito nella relazione dell'onorevole Biasini. Uno riguarda i tempi prevedibili perché tutto il complesso della biblioteca sia effettivamente e concretamente agibile al pubblico; seconda domanda di chiarimento: quali sono le possibilità concrete di alleviare la situazione di disagio attuale che dura già da parecchi anni. Terza ed ultima informazione: volevo sapere se corrisponde a verità la voce secondo la quale pare che ci siano degli impedimenti da parte del Mi-

uistero della difesa per quanto riguarda lo accesso, dato che l'edificio della biblioteca sorge in un luogo che per essere raggiunto richiede che sia attraversato un terreno che è tuttora di proprietà del Ministero della difesa; se è vero che vi sono delle difficoltà per garantire questo accesso alla biblioteca quando sarà aperta. Queste sono le richieste di completamento dell'informazione. Noi, per quanto ci riguarda, non abbiamo altre riserve da fare.

LOPERFIDO. Volevo conoscere se nella zona dove sorgerà la nuova biblioteca centrale nazionale, sono stati iniziati lavori di scavo, perché, come si sa, la zona è archeologicamente ricchissima. Se sono stati iniziati questi lavori, se si devono iniziare o se si devono concludere e se il tutto lascia tranquilli, cioè che gli scavi non costituiscano un elemento di ritardo. Per il resto siamo favorevoli al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BIASINI, *Relatore*. Cercherò di dare una risposta alle opportune richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Raich. Devo anzitutto informare che la consegna dell'edificio sarà effettuata entro il mese di giugno: si è previsto quindi che il trasferimento avvenga durante un periodo in cui la frequenza della biblioteca è meno intensa. Esso sarà effettuato per reparti bibliografici, in modo da garantire una certa continuità nei prestiti e nelle consultazioni. È evidente, tuttavia, che durante il trasferimento non potranno non crearsi alcuni disagi. In proposito l'amministrazione sta studiando tutti i provvedimenti necessari al fine di rendere meno sensibili tali disagi.

Per quanto riguarda l'accesso alla biblioteca, mi consta che ogni difficoltà è stata superata.

Non sono invece in grado di rispondere allo stato attuale all'onorevole Loperfido in merito agli scavi archeologici.

LIMONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Approfitto dell'occasione di essere presente in questa Commissione dopo sette anni di assenza per salutare lei, signor Presidente, e tutti i colleghi.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, alla discussione del quale avrebbe dovuto assistere il collega Bellisario, faccio

presente che il Governo è pienamente favorevole all'approvazione di questo provvedimento, poiché in tal modo si porta, tra l'altro, a compimento una iniziativa governativa che risale a parecchi anni fa. Ricordo che io stesso rappresentai la necessità di dare una sede adeguata alla Biblioteca nazionale, quando nel 1960 ebbi l'onore di fare la relazione sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Governo è altresì favorevole alla proposta avanzata dal relatore di emendare il testo dell'articolo 2 nel senso che le somme non utilizzate nel 1969 possano essere impegnate negli esercizi successivi.

Per quanto riguarda le difficoltà relative ai veti dell'amministrazione militare, esse sono state eliminate.

Per quanto concerne inoltre le difficoltà frapposte a suo tempo dalla direzione generale delle antichità e belle arti, esse sono state superate nella stessa fase di esecuzione delle opere, in quanto è stata data assicurazione circa il rispetto dei reperti archeologici.

Il Governo si augura pertanto che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969, per il trasferimento e per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature della Biblioteca nazionale centrale di Roma nel nuovo edificio di Castro Pretorio.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le somme non utilizzate sulla autorizzazione di spesa recata dal precedente articolo 1 nell'anno 1969, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il relatore Biasini propone di sostituire alle parole: « nell'esercizio successivo », le altre: « negli esercizi successivi ». Il Governo è d'accordo.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Biasini.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1969, viene fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media ».

Prego la onorevole Cattaneo Petrini di sostituirsi al relatore che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore ff.* Mi sembra che il lieve aumento della retribuzione economica ai presidenti e ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media, previsto nel presente disegno di legge, sia al di sotto dell'aumento del costo della vita, per cui ritengo che non vi siano difficoltà ad approvare questo provvedimento che permette, fra l'altro, di retribuire persone che hanno lavorato più di un anno fa e che ancora aspettano di essere pagate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAICICH. Debbo rilevare che mentre attualmente l'indennità è fissata in lire 700 gior-

nalieri sia per i presidenti che per i componenti delle commissioni esaminatrici, con il disegno di legge in esame si prevede di elevare il compenso giornaliero a lire 5.000 per i presidenti e a 1.200 per i membri delle commissioni.

Ora, qui però viene presentata una differenziazione sulla quale non sono d'accordo.

SANNA. Ho anch'io alcune perplessità e desidererei che l'onorevole relatrice o il rappresentante del Governo, cercassero di sciogliermi. In linea di principio siamo d'accordo sugli scopi del provvedimento. Però a noi pare che ci siano alcune incongruenze. Si fa riferimento alla legge 21 aprile 1966 relativa alla indennità di esami per ciò che riguarda i commissari degli esami di Stato.

Quando si discusse tale legge si disse che bisognava incentivare la partecipazione dei commissari alle commissioni d'esame, dato che molti non gradivano la nomina proprio per la scarsa indennità loro corrisposta. Devo fare osservare che fra le indennità che vengono corrisposte ai commissari delle scuole medie e quella dei commissari per le scuole superiori, non c'è proporzione. Per i commissari delle scuole medie l'indennità è in misura di 1.200 lire al giorno, mentre per il commissario di maturità, in sede, c'è un *forfait* di 100 mila lire e con la possibilità di accettare o non accettare, di far parte della commissione. Per i commissari della scuola media c'è invece l'obbligo. La differenza fra le due categorie è eccessiva. Praticamente gli uni hanno 10-14 mila lire e gli altri 100 mila. Non vi è proporzione e prego il rappresentante del Governo se mi vuol dare delle delucidazioni perché questo avviene.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore f.f.* Credo che la differenza stia nella differenza degli esami. Per gli esami di maturità i commissari sono tutti esterni, salvo due, mentre per gli esami della scuola media si sposta solamente il presidente e ciascun professore interroga la sua classe. Il presidente presiede tutte le commissioni e i commissari interrogano i propri alunni.

SANNA. Io mi riferisco ai commissari e non ai presidenti.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore f.f.* Capisco che questa disparità venga subito all'occhio, ma evidentemente la disparità vi è perché le funzioni sono diverse.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

SANNA. La commissione d'esami può avere diverse classi da esaminare.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'epoca in cui si svolgevano gli esami per i concorsi magistrali la amministrazione, facendosi carico di questo problema posto anche dalle stesse commissioni esaminatrici in relazione a quanto disposto per gli esami di Stato, ha proposto al Ministero del tesoro uno schema di provvedimento legislativo inteso a modificare questa norma, nel senso appunto del valore dei compensi. Pertanto non credo che possa essere ricondotta a questa sede.

Per quanto riguarda la differenza di trattamento che si stabilisce tra chi presiede e chi fa parte della commissione, non saprei anch'io dare altra risposta se non quella udita in questa sede, sul diverso impegno di tempo tra il presidente ed i professori, nel senso che il presidente viene assegnato ad una scuola media per sovrintendere alle operazioni di esame di tutte le sezioni che si presentano alla licenza compresi i privatisti, mentre il singolo insegnante partecipa alla commissione, sia pure in modo collegiale, soltanto per gli alunni interni od esterni assegnati ad una particolare classe, che è la sua.

SANNA. Scusi, onorevole sottosegretario, ma la mia osservazione non riguardava la differenza di trattamento tra presidente e commissari.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esattamente, questa è un'osservazione fatta dall'onorevole Raicich, il quale ha parlato di una specie di sviluppo o progressione a forbice. Indubbiamente il problema si è posto come riflesso alla riforma degli esami di maturità. Forse si sarebbe posto comunque in relazione se non altro alla esiguità del compenso giornaliero, però bisogna riconoscere che la struttura dell'esame è diversa, come ne sono diverse le modalità e quindi anche la gravosità dell'impegno. È questo il motivo che ha portato alla differenziazione.

RAICICH. Siccome si diceva che i commissari lavorano per un minor numero di giorni, mentre il presidente lavora per tutto l'arco di tempo della durata della commissione, desidero sottolineare che la differenza di durata dell'impegno è già calcolata mediante il compenso giornaliero, cioè mentre un insegnante viene pagato per 8 giorni, un

altro è pagato per 10, ecc. È la quantità del compenso che dovrebbe essere eguale, perché un giorno lavorativo è eguale per tutti, ed il lavoro di un commissario è impegnativo quanto quello del presidente. Questo è il nucleo dell'obiezione da me sollevata.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è vero, però bisogna dire che si è tenuto conto della diversa collocazione nella carriera. Bisogna chiarire un punto: non si tratta di un rimborso di spesa di fronte alla quale sono tutti uguali, ma di un compenso che tiene conto della prestazione, e, come normalmente un preside è compensato diversamente da un professore, anche il compenso giornaliero è stato differenziato. Non vedo come si possa abolire tale differenziazione senza andare contro a dei criteri generalmente riconosciuti, anche se più o meno accettabili secondo i diversi punti di vista.

C'è invece l'altra questione, quella sollevata dall'onorevole Sanna. Effettivamente per gli esami di maturità questo stesso compenso è forfettario, ed attribuito in base ad un criterio differenziato a seconda che gli insegnanti siano in sede o fuori sede. Per la scuola media il principio dell'essere o no in sede cade perché riguarderebbe soltanto il presidente e semmai sarebbe un elemento a giustificazione della diversità di compenso; per quanto riguarda invece l'impostazione forfettaria e quella giornaliera, ho l'impressione che la seconda rappresenti un certo consenso dell'amministrazione alle richieste delle organizzazioni sindacali, con le quali questo provvedimento è stato concordato. Non vedo infatti a questo proposito una giustificazione sul piano del tipo in esame, perché non esiste una ragione che possa ricondursi alla sua strutturazione tecnica.

Concludo pregando la Commissione di voler approvare il disegno di legge vivamente atteso dalle categorie interessate, perché siamo molto in ritardo con i pagamenti.

GRANATA. Desidero chiedere all'onorevole sottosegretario perché non si è ritenuto opportuno stabilire un trattamento, per i presidenti e commissari degli esami per la licenza media, pressappoco corrispondente al trattamento riservato ai presidenti e commissari degli esami di maturità, e perché non si è ritenuto di adottare un rapporto tra il trattamento degli insegnanti e quello dei presidenti impostato sul piano di una corrispondenza quantitativa. Se ai commissari di esa-

me si corrisponde un compenso forfettario di 120 mila lire fuori sede, ed ai presidenti di 500 mila, si stabilisce il rapporto 120 sta a 500 come 1.200 sta a 5.000. Ma perché gli insegnanti della scuola media devono avere un compenso inferiore a quello dei presidenti ?

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore f.f.* Il motivo di questa differenza deve rinvenirsi anche nel fatto che i commissari sono impegnati soltanto per pochi giorni, mentre il presidente è impegnato per un periodo maggiore.

RAICICH. Trattandosi di un compenso giornaliero, la sua obiezione, onorevole Cattaneo Petrini, non ha alcun fondamento.

TEDESCHI. Con questo provvedimento, ai presidenti delle commissioni esaminatrici sarebbe corrisposta, oltre all'indennità di missione, una somma aggiuntiva di lire 5.000, che non spetterebbe invece ai professori. Ciò mi sembra piuttosto ridicolo.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'onorevole Granata propone di attuare il criterio della proporzione. Credo però che su questo criterio debba prevalere la differenza — sostanziale — fra il modo in cui si svolge l'esame di maturità e quello in cui si svolge l'esame della scuola media.

Nell'esame di maturità, infatti, la commissione è collegialmente impegnata per lo stesso periodo di tempo e per tutta la durata della sessione di esami. Negli esami di scuola media, invece, la diversità dell'impegno del presidente e dei commissari è così rilevante che se si fosse adottato il criterio forfettario si sarebbe forse dovuta accentuare la differenza fra i compensi. Indubbiamente, sarebbe stato più opportuno prevedere tali miglioramenti in sede di riforma degli esami della scuola media.

Tale provvedimento è stato, comunque, anche il frutto di alcune trattative sindacali, per cui invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nella sua formulazione.

RAICICH. Chiedo che la discussione sia sospesa per pochi minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 10,45, riprende alle 10,50).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, nel corso della quale il Governo ha espresso il suo avviso.

Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai presidenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza media viene corrisposto, in aggiunta alla eventuale indennità di missione, un compenso giornaliero di lire 5.000. A coloro i quali siano chiamati a presiedere due commissioni di esami il compenso suddetto viene corrisposto una sola volta.

Ai componenti le commissioni viene corrisposto il compenso giornaliero di lire 1.200.

È stato presentato dal collega Granata ed altri, un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 le parole 1.200 con la parola 3.000.

Ricordo ai colleghi che se questo emendamento fosse accolto in via di principio bisognerebbe trasmetterlo alla Commissione bilancio e sospendere la discussione.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nel desiderio di approfondire l'esame per l'accoglimento dell'emendamento Granata, dato che la copertura è derivante dal risparmio che si verifica per l'abolizione della sessione autunnale, pregherei la Commissione di volere concedere un rinvio della discussione al fine di compiere gli accertamenti necessari.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta del rappresentante del Governo è accettata. Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Discussione delle proposte di legge Nannini ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253); Ianniello: Nuove norme sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici (1963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 253 Nannini, Borghi, Bima, Ceruti, Bianchi Fortunato, Dall'Armellina, Degan, De Meo, Fabbri, Gitti, Isgrò, Patrini, Giraudi, Imperiale: « Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova » e n. 1963, dell'onorevole Ianniello: « Nuove nor-

me sui concorsi e sulle nomine dei direttori didattici ».

La parola al relatore, onorevole Badaloni Maria.

BADALONI MARIA, *Relatore*. La proposta di legge n. 253 è già stata esaminata da questa Commissione in sede referente. È stata ora aggiunta, in sede legislativa, la proposta di legge n. 1963. Le due proposte di legge recano modifiche alle norme relative ai concorsi per la nomina al posto di direttore didattico in prova. La proposta di legge n. 253 modifica la legge n. 380 per quanto attiene l'inclusione della graduatoria di merito nella graduatoria permanente. Riepiloghiamo: nella graduatoria permanente sono iscritti coloro che nelle due prove scritte e una orale riportino una votazione non inferiore ai sette decimi. Nella graduatoria di merito i candidati che superano la prova orale con la media dei sei decimi. Nella graduatoria di merito sono inclusi i candidati che oltre il punteggio contano titoli che li riportano a 105. Così accade che non sono iscritti nella graduatoria permanente quanti hanno superato il concorso ma non hanno raggiunto i sette decimi alla prova orale. Mentre si verifica viceversa che se un candidato che non raggiunge i sette decimi agli orali, ma raggiunge il punteggio 105, vince il concorso e coloro che superano la prova scritta non sono iscritti nella graduatoria permanente. Questo è il motivo principale della proposta di legge n. 253 con cui si propone di iscrivere nella graduatoria permanente quanti sono iscritti nella graduatoria di merito, senza differenza tra quanti superano la prova orale con 7 e chi la supera con 6.

Come relatore sono favorevole a questa proposta e aggiungo che chi ne beneficierà saranno in pochi. Credo che in tutto tra i concorsi precedenti e quelli attualmente in corso, almeno da quello che si può ricavare dalle prime notizie in quanto la graduatoria è all'esame della Corte dei conti, sono all'incirca una trentina.

La proposta n. 253 aggiunge anche un'altra modifica: attualmente un circolo didattico vacante viene assegnato alla reggenza di uno dei direttori del circolo vicinioro. Questa reggenza non doveva durare più di un anno. La proposta n. 253 toglie il limite di un anno. D'altra parte si può pensare che dopo questi concorsi resteranno vacanti pochi posti. I vincitori del concorso sono infatti 590; saranno inoltre nominati 216 direttori fra coloro che sono nella graduatoria permanente, i quali

occuperanno i posti dei direttori divenuti ispettori, per cui saranno escluse solo 64 persone. Entro il 1° ottobre 1970 dovranno, poi, istituirsi le ultime 175 direzioni delle 750 approvate nella precedente legislatura: il primo concorso, pertanto, considerati anche i collocamenti a riposo, dovrebbe essere bandito all'incirca per 100 posti. Di conseguenza, i circoli rimarranno vacanti solo a causa di collocamenti in pensione o di altre circostanze, per cui sono favorevole alle due modifiche apportate dalla proposta di legge n. 253. Per quanto riguarda la proposta di legge n. 1963, essa modifica le norme del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, relativamente agli esami dei concorsi direttivi e, in particolare, relativamente al punteggio. Tale proposta prevede infatti che siano ammessi alla prova orale coloro che abbiano superato le due prove scritte con una votazione non inferiore ai sei decimi, eliminando in tal modo il limite dei sette decimi, e dispone un concorso speciale, con la sola prova orale, per coloro che nelle prove scritte abbiano riportato in passato una votazione non inferiore ai sei decimi, e non siano quindi stati ammessi alla prova orale a causa del limite dei sette decimi.

Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 3 della proposta Ianniello, debbo rilevare che vi è un errore, poiché alla data del 31 dicembre 1969 non vi è alcun posto libero; tutti i posti disponibili sono stati messi a concorso o sono impegnati per la graduatoria permanente.

In merito all'abbassamento della votazione relativa alle prove scritte, ho molte perplessità, considerato che nella precedente legislatura tutte le parti politiche furono concordi nel fissare il limite dei sette decimi, che avrebbe dato una maggiore garanzia.

Proporrei, invece, un'altra modifica. Attualmente, per i concorsi a posti di direttore didattico sono previste due prove scritte: una di cultura generale e una di legislazione scolastica, la quale è compresa anche fra le prove orali. Ora, i maggiori inconvenienti si sono verificati, più che per il punteggio, per l'abbinamento di queste prove: talvolta, si sono rivelate notevoli differenze fra la prima e la seconda prova di uno stesso candidato, considerato che la commissione non esamina contemporaneamente le due prove.

Al fine di eliminare tali inconvenienti, per i quali il candidato è valutato in modo dispersivo, proporrei di eliminare la prova scritta di legislazione sociale facendo presente,

tra l'altro, che la preparazione su tale materia può essere valutata egualmente bene con prova orale.

In tale senso proporrei di modificare gli articoli 53 e 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Questo emendamento, se approvato, dovrebbe costituire l'articolo 1 della proposta Nannini ed altri, la quale, in tal caso, dovrebbe essere modificata anche nel titolo.

Mi sembra che in tal modo si perfezioni la legge n. 380, senza eliminare le disposizioni relative alla valutazione dei candidati.

In conclusione, propongo alla Commissione che sia mantenuto il punteggio di sette decimi per l'unica prova scritta, di cultura generale; che per l'ammissione alla prova orale sia necessario un punteggio non inferiore ai sei decimi; che coloro che sono nella graduatoria di merito siano inclusi nella graduatoria permanente, e che sia abolita la norma riguardante la durata dell'incarico in un circolo vacante.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Badaloni, se fosse accolto, dovrebbe essere trasmesso alla Commissione I per il parere. Dichiaro aperta la discussione.

TEDESCHI. Onorevole Presidente, ella ricorderà come nella passata legislatura proprio su una sua proposta di legge, da noi fortemente caldeggiata, si ribadiva il principio che una volta che un candidato abbia superato gli esami non è il caso che ne faccia altri e si chiedeva l'abolizione della graduatoria permanente. Tutti ricorderete quanto fu accanita quella battaglia per impedire l'approvazione della legge proposta da lei durante l'altra legislatura e da noi sostenuta affermando appunto che questa figura dell'idoneo non c'era o comunque non ci poteva essere più. Quindi ci dichiariamo favorevoli alla proposta di legge n. 253 e all'emendamento proposto dal relatore, che mi sembra giusto e che accetto nella forma come lo ha posto. Ora chiedo: approvare questa legge significa anche stabilire il principio che anche per esempio per coloro che hanno compiti direttivi in altri ordini di scuola si applica lo stesso criterio? Cioè voglio dire per il preside come per il direttore didattico si estende il principio della graduatoria ad esaurimento?

LEVI ARIAN GIORGINA. Mi associo al collega onorevole Tedeschi e approfitto della

occasione per chiederle la convocazione del comitato ristretto al più presto perché si arrivi ad una sollecita soluzione per l'assunzione in ruolo dei maestri. Sono d'accordo con la proposta di legge n. 1963 se non nella sostanza nel principio, proposta che è stata poi modificata con l'emendamento Badaloni e che modifica il regolamento generale del regio decreto n. 1297 del 1928. Io credo che un bel giorno si dovrà modificare tutta la legge scolastica del 1925-28, perché ci scontriamo continuamente con queste norme legislative che sono in contrasto tra loro e non solo con la nostra Costituzione ma nel quadro più vasto dello spirito della scuola. A proposito dell'articolo 1 della proposta di legge Nannini vorrei proporre un emendamento proprio sulla base anche della legge n. 574 per i maestri idonei. Laddove si parla di 6 anni, ritengo che siano un po' pochi e metterei la dizione « dopo dieci anni ». Poi vorrei alcune chiarificazioni. In questo momento non lo posso dire con sicurezza, ma mi pare che se il candidato ha conseguito ulteriori titoli dopo aver superato il concorso, di questo se ne debba tener conto, stando così le cose bisogna emendare il secondo comma dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, non mi è molto chiara.

BADALONI MARIA, Relatore. Si tratta semplicemente di una questione di praticità che non cambia niente, perché tutte le norme per la reggenza del circolo non vengono toccate.

PRESIDENTE. Onorevole Levi Arian, la prego di formulare gli emendamenti che intende presentare alla presidenza. Nel contempo la informo che per questa settimana non ho convocato il comitato ristretto per il settore della scuola elementare perché il relatore è ammalato.

BIASINI. Desidero dichiarare la mia adesione alla proposta di legge così come risulta emendata dall'onorevole Badaloni. Infatti era di per se una cosa strana una prova scritta di legislazione scolastica, perché se c'è una materia arida e nozionistica questa è appunto la legislazione scolastica. Proprio nell'ultimo concorso per direttore didattico che è in via di espletamento, molti candidati che brillantemente avevano superato la prova di cultura generale, sono caduti sulla legislazione scolastica.

Desidero anche sottolineare l'opportunità di accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Tedeschi, proposta alla quale sento di associarmi. Infatti non si vede perché il principio che noi stabiliamo per i direttori didattici non debba essere esteso, sia pure soltanto come voto, anche ai presidi. I presidi che hanno superato un concorso ed ottenuto l'idoneità dovrebbero indubbiamente entrare in graduatoria ed essere gradualmente assorbiti negli incarichi di presidenza.

Prego quindi il rappresentante del Governo di volersi pronunciare su questo problema, sia pure in via di principio; oltre tutto tale dichiarazione ritengo sarebbe coerente con la attuale politica governativa e con l'esigenza di rendere sempre più spedita l'immissione nei posti direttivi di elementi che hanno già dato prova, superando un concorso, di capacità. Ne deriverebbe un vantaggio alla scuola ed uno snellimento nella procedura dei concorsi, e fin d'ora penso si possa affermare un principio cui tutta la Commissione è favorevole.

CALVETTI. Concordo in pieno con la proposta avanzata dall'onorevole Badaloni, soprattutto perché in questo modo la prova di cultura generale, di fondamentale importanza per ottenere un posto a carattere direttivo, tornerebbe ad avere un maggior valore. Il trasferimento della prova di legislazione scolastica all'orale è quanto mai opportuno, anche perché l'orale lascia un più ampio spazio alle valutazioni e priverebbe la prova stessa dell'aspetto nozionistico prima ricordato dall'onorevole Biasini.

Aderisco anche in pieno alla proposta dell'onorevole Tedeschi, e condivido l'opportunità di realizzarla, magari attraverso un ordine del giorno. Infatti, come giustamente ha detto l'onorevole Biasini, tutti questi ritardi nuocciono alla scuola e non è una giustificazione sufficiente dire che mancano posti, perché anzi ciò è in contrasto con la realtà della scuola. Troppa scuole sono oggi dirette da presidi incaricati, mentre avremmo la possibilità di affidarle a presidi che hanno vinto il concorso. Questo principio vale, secondo me, tanto per la scuola media che per la media superiore.

Sulle difficoltà di procedura cui ha accennato l'onorevole Biasini, cioè sul concorso a capo d'istituto per gli istituti tecnici, il problema deve essere approfondito perché, sia le valutazioni che la Corte dei conti può fare a suo tempo, sia quelle del Consiglio di Stato,

sono sovente in contrasto tra loro, proprio perché la legislazione non chiara si presta ad interpretazioni diverse.

LEVI ARIAN GIORGINA. Nell'articolo 1 della proposta Nannini non è indicata la percentuale di posti riservata alla graduatoria permanente.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Tale percentuale è indicata nella legge 23 maggio 1964, n. 380.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Tedeschi, sono anch'io del parere che anche per i presidi l'idoneità debba valere per la inclusione in ruolo, ma tale disposizione non può essere certo introdotta nel provvedimento al nostro esame.

Per quanto concerne la graduatoria permanente a tempo illimitato, ricordo che nella precedente legislatura si fece l'obiezione che tale graduatoria era anticostituzionale, per cui ora bisognerebbe affrontare di nuovo la questione. Riguardo poi ai direttori didattici, il problema della graduatoria ad esaurimento non si pone, poiché la graduatoria si è finora esaurita nel giro di due anni. Anzi, nell'ultimo concorso, in cui vi è stato il maggior numero di idonei, essa si è esaurita in un anno.

LEVI ARIAN GIORGINA. Propongo allora di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta n. 253 le parole « dopo sei anni » con le altre: « dopo dieci anni ».

BADALONI MARIA, *Relatore*. Posso senz'altro accogliere tale emendamento.

L'importante è che sia stabilito un termine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La discussione sulle proposte di legge Nannini e Ianniello mi dà l'occasione di confermare le notizie fornite dalla onorevole Badaloni circa la situazione dei concorsi direttivi e ispettivi. Credo che la Commissione possa prendere atto con soddisfazione che in questo anno scolastico la situazione si normalizzerà entro il mese di febbraio. Infatti, nel mese di gennaio si effettueranno trasferimenti e nomine degli ispettori vincitori del concorso, mentre nel mese di feb-

braio i trasferimenti e le nomine riguarderanno i direttori didattici. I dati numerici sono quelli indicati: entro il primo ottobre si avrà il *plenum* nei quadri direttivi. Questo dato ha una certa importanza in relazione alla proposta Ianniello, ma vorrei anche che fosse assunto come elemento di giudizio per riconoscere la validità del sistema introdotto con la legge n. 380, sebbene consideri giustificate le preoccupazioni circa i ritardi che si verificano nei concorsi per le presidenze.

Per quanto riguarda la proposta Nannini, il Governo si dichiara favorevole al contenuto degli articoli 1 e 2 della proposta stessa. All'articolo 1 la onorevole Levi Arian propone di modificare l'ultimo comma per quanto concerne la durata della iscrizione nella graduatoria. Ora, il criterio che ha suggerito la temporaneità dell'iscrizione è stato ricordato anche dal relatore. D'altra parte, l'esperienza effettuata con i concorsi direttivi espletati in base alla legge n. 380 ha confermato la congruità del termine stabilito.

Il motivo per cui si è mantenuto un tempo determinato è anche quello di garantire una certa mobilità fra gli aspiranti alla carriera direttiva, nella considerazione che dopo sei anni e, tanto più dopo dieci anni, una persona potrebbe avere modificato il suo grado di idoneità e di efficienza rispetto al tempo in cui ha fatto il concorso.

Comunque, accettando l'emendamento proposto dalla onorevole Levi Arian, non si modifica la norma nel suo criterio ispiratore, per cui il Governo si rimette alla Commissione.

Il Governo non può invece accogliere il principio dell'esaurimento della graduatoria.

LEVI ARIAN GIORGINA. Vorrei sapere se è possibile un aggiornamento della graduatoria. Coloro che sono inclusi nella graduatoria possono, ad esempio, avere conseguito la idoneità nei concorsi per la scuola media.

BADALONI MARIA, *Relatore*. L'aggiornamento ha una ragion d'essere per i maestri, i quali possono laurearsi o seguire altri corsi. I direttori didattici, invece, non hanno altra possibilità di aggiornamento all'infuori di quella di fare pubblicazioni o di presentare lettere, del tutto inutili agli effetti della graduatoria.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aggiungerei questa considerazione: mentre non vedo difficoltà gravi nel-

l'accogliere il criterio che porta da 6 a 10 anni la durata dell'iscrizione nella graduatoria permanente, vorrei far rilevare che durante la graduatoria, in questo lasso di tempo, non è da escludere che qualche aspirante nel frattempo abbia avuto modo di approfondirsi, che abbia fatto delle pubblicazioni considerevoli. Come non valutare questo merito? Perché dunque congelare la graduatoria?

BADALONI MARIA, *Relatore*. Qui non si congela niente. Qui ci sono cose obiettive. Noi siamo contro il rimaneggiamento della graduatoria, tanto è vero che proponiamo per i maestri una valutazione di principio su doti personali: i titoli principali li hanno tutti.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo tuttavia che questa modificazione esiga da parte nostra anche un momento di riflessione nel senso che probabilmente noi dobbiamo chiedere il parere ad un'altra Commissione. Ci sono infatti da approfondire aspetti di aggiornamento e di natura organizzativa.

Sulla proposta Ianniello che abbassa a sei decimi l'ammissione alle prove orali debbo dichiararmi contrario. Andremmo contro ad un orientamento generale e non si vede la necessità di questo abbassamento di livello. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Badaloni che interviene a modificare gli articoli 53-56 del regolamento generale abolendo la prova scritta di legislazione, credo di potere aderire all'emendamento per questa ragione: in effetti la prova di legislazione fissata nel 1928 era ispirata ad una concezione delle funzioni direttive in cui si marcava maggiormente l'aspetto amministrativo del direttore didattico. In realtà l'esperienza ha dimostrato che questa prova scritta di legislazione come ha detto l'onorevole Badaloni si riduce ad un accertamento nozionistico di scarsissimo valore, mentre l'esame di legislazione nella prova orale potrebbe diventare una prova significativa sia per la conoscenza delle norme sia per la soluzione di casi concreti, sia per l'applicazione che anche una norma giuridica può avere sul piano pedagogico dell'organizzazione scolastica. Quindi approvo e dò il mio consenso alla proposta.

L'osservazione dell'onorevole Tedeschi sulla possibilità di estendere i criteri di estendere ai presidi il principio della graduatoria in esaurimento, mi trova concorde.

Certe proposte che pure trovano larghi consensi nell'opinione del mondo scolastico e

nel mondo politico, come i concorsi per docenti delle scuole secondarie, hanno come principio base la validità di riconoscere, al di là del pubblico concorso, la prova che hanno sostenuto e i risultati che si sono conseguiti; hanno la garanzia oltretutto per consentire all'amministrazione di avere sempre la situazione degli organici in uno stato di normalità. Quindi, dal punto di vista di opportunità pratica mi pare validissimo. Pertanto auspico che il principio possa essere accolto in un provvedimento che del resto tutti riteniamo necessario relativo alla revisione dei criteri per i concorsi alle presidenze.

Debbo infine associarmi alla richiesta di procedere con sollecitudine riguardo ai provvedimenti relativi al personale non di ruolo della scuola elementare. Sarò quindi lieto di partecipare alle riunioni del comitato ristretto, che mi pare sia pervenuto a risultati positivi su una parte delle materie trattate. È inoltre evidente che dovrà essere attuata al più presto possibile la revisione del testo unico sulla scuola elementare.

È importante, tuttavia, constatare che lo ordinamento introdotto dalla legge n. 380 ha normalizzato lo svolgimento delle operazioni di concorso, rendendo possibile la copertura degli organici direttivi, peraltro notevolmente ampliati negli ultimi due anni.

La normalizzazione che si verifica questo anno è indubbiamente la migliore controprova della validità della legge n. 380.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, faccio osservare che gli emendamenti presentati alla proposta di legge n. 253 incidono sulle norme generali attualmente in vigore per i concorsi a direttore didattico, per cui, in base al comma nono dell'articolo 40 del nostro regolamento, è necessario richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali.

Ritengo che convenga inviarli subito a quella Commissione.

(Così rimane stabilito).

Trasmetterò allora alla I Commissione Affari costituzionali gli emendamenti affinché possa esprimere un parere su di essi.

È necessario attendere anche il parere della I Commissione affari costituzionali sulla proposta di legge Ianniello, non ancora pervenuto.

Il seguito della discussione è rinviato in attesa dei pareri richiesti.

Discussione della proposta di legge Evangelisti ed altri: Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1403: Evangelisti ed altri: « Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica ».

Le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, Relatore. La proposta di legge è già stata esaminata in sede referente, per cui mi rimetto alla relazione svolta in quella sede, nella seduta del 3 luglio 1969.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GATTANEO PETRINI GIANNINA. Desidererei conoscere come avviene il distacco presso il Comitato olimpico nazionale italiano degli insegnanti di educazione fisica da inserire per le attività educative nella scuola che mi pare abbia una funzione sociale-culturale-sportiva non trascurabile e perché se ne stabilisce il numero di venti.

RAICICH. Su questa proposta abbiamo delle perplessità che si ricollegano allo stesso ordine di motivi per cui noi fummo contrari a tutta una serie di provvedimenti che allontanavano dalla scuola un numero rilevante di insegnanti in attività para-scolastiche gestite da enti diversi della scuola stessa.

Anche in questo caso, a mio parere, pur se si tratta di soli venti insegnanti, noi non vediamo in questa forma un congruo sviluppo delle attività sportive, attraverso un provvedimento legislativo di questo genere. Tra l'altro a me personalmente i compiti quali sono espressi nella relazione introduttiva da parte dei proponenti sono tali che ribadisco il mio scetticismo. I compiti della ginnastica sono a mio avviso di altro tipo e anche la motivazione finale che parla di « innegabili progressi ecc. » è una dizione che ci lascia perplessi. Io credo che una riorganizzazione delle attività sportive debba trovare la sua sede primaria nei compiti della scuola stessa. Per cui noi non possiamo sciogliere la riserva nei confronti di questa legge che praticamente

sottrae un gruppo di insegnanti alla scuola per distaccarli presso il CONI, e che non risolve i grossi problemi strutturali che sono sul tappeto. Per cui siamo contrari a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

FUSARO, Relatore. Per quanto riguarda le osservazioni della onorevole Cattaneo Petrini osservo che il distacco degli insegnanti avviene secondo le norme previste dagli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non sono in grado di sapere come verranno utilizzati gli insegnanti in quanto questo dipende dal CONI.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Raicich rilevo che questo provvedimento legislativo tende soltanto a sanzionare una collaborazione tra il CONI e la scuola già in atto e quindi non vedo il motivo perché dobbiamo essere contrari ad un provvedimento che è stato presentato da colleghi, appartenenti a tutti i gruppi politici, compreso il partito comunista.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Io non sono contraria; volevo sapere perché il numero degli insegnanti sia venti e non di più e i criteri di assegnamento al CONI.

LIMONI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il nostro parere è favorevole su questo disegno di legge e lo riconfermiamo qui. Il distacco al CONI degli insegnanti ha lo scopo precipuo di contribuire ai compiti educativi e formativi nei confronti dei giovani. I risultati che potranno derivare tra l'istruzione scolastica e il CONI possono essere utili. Pertanto il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Non sono pervenuti emendamenti per cui dò lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Per le esigenze tecnico-addestrative dello sport italiano, soprattutto nel primario settore della preparazione e della formazione sportiva giovanile, possono essere comandati in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano, insegnanti di educazione fisica di ruolo, per un numero complessivo non superiore a venti, con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli 56 e 57 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I comandi debbono essere disposti con decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico.

La proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1697 e della proposta di legge n. 1403.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Finanziamento per le spese di insediamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma nella nuova sede di Castro Pretorio » (1697):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge EVANGELISTI ed altri: « Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica » (1403):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bertè, Biasini, Bronzuto, Calvetti, Cattaneo Petrini Giannina, Dall'Arnellina, Fusaro, Granata, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Nannini, Natta, Pascariello, Racchetti, Raicich, Reale Giuseppe, Romanato, Scionti, Spitella, Sullo, Tedeschi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO
